

Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra

T O R T O L I

ENTE PUBBLICO (ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 82 DEL 13/10/2018

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CHIARA LOI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL DIPENDENTE MICHELE MOI ANTONIO. RITIRO DELIBERE C.D.A. N. 19 DEL 8.4.2017 E N. 32 del 21.4.2018.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **tredici** del mese di **Ottobre** alle ore 13.00 in **Tortoli** nella sede del Consorzio, convocato dal Presidente, con avvisi nei modi di legge, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti e assenti risultano così elencati:

<i>N</i>	<i>COMPONENTI</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
1	DOTT. MATTEO FRATE	Presidente	SI	
2	GEOM. GIACOMO ANTONIO USAI	Vice Presidente	SI	
3	RAG. MARIO MURRU	Componente	SI	
TOTALI			3	0

Assume la presidenza il Dott. Matteo Frate – in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO DEI REVISORI:

Assenti: dott. Mario Usai, Presidente, dott. Andrea Piroddi e dott. Sandro Deiana, Componenti Effettivi.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Enzo Comida, Responsabile Settore AA.GG. del Consorzio.

Il Presidente, constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna nell'Albo dell'Ente, per rimanervi 30 giorni consecutivi dal 19 OTT. 2018.
Tortoli, 19 OTT. 2018

l'Impiegato Responsabile
(sig. Enzo Comida)



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

Che con ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto ingiuntivo n. 40/2018, R.G. LAV.153/2018 proposto innanzi al Tribunale di Lanusei Sez. lavoro, notificato in data 11.09.2018 (agli atti prot. n. 1700/2018), il dipendente consortile Dott. Michele Antonio Moi, ha ingiunto al Consorzio Industriale il pagamento, senza dilazione, della somma di € 24.322,76, al netto delle trattenute di legge, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì del dovuto al saldo, oltre alle spese di procedura pari ad € 540,00 per spese, competenze onorari;

Considerato:

Che appare necessario contrastare la richiesta, autorizzando la costituzione in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente;

Che, previe intese tra l'Amministrazione e l'Avv. Massimo Lai, titolare del Servizio Giuridico Legale dell'ente, è stata ravvisata la necessità, per ragioni di mera opportunità derivanti dalla circostanza che il ricorso è stato proposto da un dipendente consortile, di affidare il patrocinio del Consorzio nel giudizio di che trattasi ad un professionista esterno;

Che, a tal fine, l'Amministrazione Consortile, condividendo quanto palesato dal Servizio Giuridico Legale dell'Ente, per le vie brevi ha manifestato l'intenzione di conferire l'incarico in parola all'Avv. Chiara Loi, con Studio Legale in Cagliari e Tortoli;

Che, richiesto parere di massima all'Avv. Chiara Loi, la stessa ha manifestato dubbi in ordine alla obbligatorietà dell'anticipazione del TFR per diversi motivi e in particolare:

1. Le disposizioni dell'art. 2120 c.c. in tema di anticipazione del trattamento di fine rapporto per l'acquisto della prima casa non opererebbero riguardo ad imprese con esiguo numero di dipendenti, come reso palese sia dal tenore letterale della norma di previsione che, imponendo alla accoglibilità delle domande il limite massimo del quattro per cento del totale dei dipendenti stessi, postula una presenza di questi nella misura di almeno 25 unità;
2. Sempre l'art. 2120 Cod. Civ., statuisce espressamente che “la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile”. Il Dott. Moi ha esplicitamente motivato la richiesta di anticipazione del TFR con la necessità di “affrontare le spese derivanti dalla ristrutturazione della prima casa”. La suddetta motivazione non è in alcun modo contemplata dalla norma come avvenimento sufficientemente importate da giustificare la concessione dell'anticipazione del trattamento.
3. Nell'istanza di anticipazione, lo stesso Dott. Moi ha chiesto espressamente soltanto il versamento della quota di TFR versato presso la RAS Assicurazioni, condizionando la liquidazione della restante parte alla futura disponibilità di Cassa del Consorzio. Disponibilità di cassa che, nella realtà non si è (ancora) verificata posto che le condizioni finanziarie più che precarie dell'Ente non hanno mai consentito di avere liquidità sufficienti al pagamento del saldo. Per questo motivo, dunque, potrebbe essere messa in dubbio la stessa esigibilità del credito da parte del dipendente.

Che il Consorzio ha espressamente condizionato la concessione dell'intera anticipazione del TFR al sensibile miglioramento delle condizioni finanziarie dell'Ente. Sensibile miglioramento che non si è ancora verificato, tanto da costringere l'Ente a rinviare i pagamenti dovuti e a subire numerose procedure esecutive, anche attualmente pendenti.

Che, pertanto, allo stato, in seguito alla miglior ponderazione della questione e della decisione del Dott. Moi di non ritenere operante la condizione che risultava precisa ragione giustificativa dell'eccezionale concessione di un anticipo del TFR in verità non dovuto, deve ritenersi priva di effetti e ritirata la precedente deliberazione di concessione;

Che l'Avv. Chiara Loi ha comunicato per le vie brevi gli onorari per l'assistenza professionale da prestare nel superiore giudizio per un importo complessivo di circa € 1.000,00 oltre accessori di legge;

Considerato che il suddetto preventivo appare congruo e che, pertanto, anche per tale ragione, è opportuno individuare l'Avv. Chiara Loi come difensore a cui affidare l'incarico per la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione Consortile nel suindicato giudizio innanzi al Tribunale di Lanusei;

Ritenuto che si procederà alla costituzione in giudizio conferendo l'incarico all'Avv. Chiara Loi e che le spese da sostenere saranno totalmente a carico del Consorzio Industriale, con ricorso alle risorse rese disponibili pari al 50% dell'indennità del Presidente (Atto del Presidente - prot. 1820/2017 - di rinuncia di rinuncia al 50% dei suoi emolumenti riconosciuti in base alla L.R. 10/2008);

Vista la L.R. n. 10/2008;

Visto il vigente Statuto Consortile;

Ritenuto di provvedere in merito,

Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

D E L I B E R A

per i motivi in premessa espressi:

1. **Di ritirare** e di ritenere priva di effetti la delibera del CDA n. 19 del 8.4.2017 e n. 32 del 21.4.2018;
2. **Di autorizzare** la costituzione in giudizio del Consorzio Industriale nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Lanusei Sez. Lavoro dal dipendente Dott. Michele Antonio Moi con l'atto citato in premessa;
3. **Di dare atto** che l'Ente sarà rappresentato in giudizio, giuste deleghe da conferire da parte del Presidente, dall'Avv. Chiara Loi con Studio in Cagliari e Tortoli, accordando alla stessa ogni facoltà prevista dalla legge, inclusa quella di conciliare;
4. **Di dare atto altresì** che il compenso previsto di circa € 1.000,00 oltre accessori di legge che verrà corrisposto all'Avv. Chiara Loi dovrà intendersi onnicomprensivo degli oneri fiscali e previdenziali;
5. **Di dare atto altresì** che alla somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge, si farà ricorso alle risorse rese disponibili pari al 50% dell'indennità del Presidente (Prot. 1820/2017 - Atto di rinuncia al 50% dell'indennità di Presidente riconosciuta in base alla L.R. 10/2008).

IL VERBALIZZANTE
(Enzo Comida)

IL PRESIDENTE
(Dott. Matteo Bate)

